



TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il GE,

richiamata la propria ordinanza depositata nel fascicolo Rgn. [REDACTED] 2018 sub 2;

rilevato che:

- il debitore esecutato [REDACTED] SRL ha chiesto la sospensione della procedura Rgn. [REDACTED]/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 co.4 L. 44/1999 sulla base del provvedimento del P.M. di Grosseto il quale ha disposto *“la sospensione, per la durata di due anni di cui al comma 1, dei termini di scadenza degli atti aventi efficacia esecutiva nell'ambito delle procedure esecutive pendenti a carico di [REDACTED] in proprio e quale fideiussore di [REDACTED], [REDACTED] in proprio e quale socio fideiussore e rappresentante legale di [REDACTED] srl ed indicate nell'elenco prefettizio”*;
- l'art. 20 IV co della L. 44/1999, recante *“disposizioni concernenti il Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura”* prevede che *“sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate”*;
- secondo la citata normativa, l'effetto sospensivo è destinato a prodursi automaticamente a decorrere dalla data del provvedimento del PM, determinando l'arresto immediato per la durata prestabilita dalla legge sia



dei termini che a vario titolo presidiano la procedura esecutiva immobiliare sia delle vendite e assegnazioni forzate;

- dalla documentazione da ultimo depositata nel Rgn. [REDACTED] 2018 sub 2 si evince che [REDACTED] srl è persona offesa dal reato (cfr. doc. 2 e 3 deposito del 20.6.2022);
- l'art. 20 comma 4 L. 44/1999 non incide tuttavia sulla complessiva procedura espropriativa immobiliare né sull'efficacia dei singoli atti già legittimamente emessi (Cass. sez. 3 sent n. 7656 del 15.4.2015), con la conseguenza che non potrà essere disposta la sospensione della procedura esecutiva, ma unicamente dei termini che scandiscono la procedura o, come nel caso di specie, la stessa attuazione della vendita, con un mero differimento dell'udienza fissata nella procedura esecutiva;

considerato che il termine decorre dal momento in cui viene presentata l'istanza di sospensione all'autorità che può dare concreta attuazione alla sospensione, cioè all'effetto favorevole previsto dall'articolo 20 comma 4 L.44/1999 (così Cass. 24 gennaio 2007 n. 1496);

osservato infine che, come sopra rilevato, il PM ha disposto la sospensione per la durata di due anni;

PQM

Visto l'art. 20 comma 4 l. 44/1999;

prende atto della sospensione dei termini della procedura esecutiva disposta dal PM e, per l'effetto, sospende le operazioni di vendita per il periodo di anni due decorrenti dalla data del provvedimento di sospensione del PM del 15 marzo 2022 fissando sin d'ora l'udienza del **29 marzo 2024 10:00** per l'emissione

dell'ordinanza di vendita, senza necessità di ulteriori atti di impulso da parte del creditore procedente o dei creditori intervenuti;

dispone la prosecuzione delle operazioni di custodia.

Si comunichi.

Arezzo, 16 luglio 2022

Il GE

A thick, black horizontal bar used to redact the signature of the General Executive (GE).